



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 settembre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0241 (NLE)**

**12734/14
ADD 1**

**EEE 59
BUDGET 17
MI 603**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 agosto 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 523 ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014 del che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà alla Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 e 12.02.01)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 523 ANNEX.

All.: COM(2014) 523 ANNEX

Bruxelles, 19.8.2014
COM(2014) 523 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014
del
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

alla

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31
dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori
delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 e 12.02.01)**

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.
- (2) È opportuno che detta cooperazione prosegua dopo il 31 dicembre 2013, anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
- (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il paragrafo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - "9. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

- **Linea di bilancio 02.03.01:** "Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale",
- **Linea di bilancio 12.02.01:** "Attuazione e sviluppo del mercato interno".

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. .../2014 del ... entri in vigore prima del termine dell'azione.

2. Ai paragrafi 3 e 4, le parole "paragrafi 5, 6, 7 e 8" sono sostituite da "paragrafi da 5 a 9".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]